

Sentenza n. 1 – del 10 Gennaio 2023

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 10 Gennaio 2023, alle ore 12:00, per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società AZZURA HOCKEY NOVARA (Cod. 3745), in persona del Presidente p.t. Roberto Scacchetti, avverso la decisione del Giudice Unico Regionale di cui al C.U. n.11/HPSE del 28 Dicembre u.s. in merito all'eliminazione dalla competizione "Campionato Giovanile Hockey Pista 2022-2023" della squadra U13 e provvedimenti conseguenti;

LETTO il ricorso;

CONSIDERATO che, dalla ricostruzione dei fatti, si appalesa evidente il particolare stato emotivo in cui versavano gli atleti della ricorrente a causa dell'importante infortunio, e successivo ricovero, del compagno di squadra Mattia Sturaro;

CONSIDERATO che tale stato emotivo e la giovanissima età di detti atleti, che non si sentivano in grado di proseguire la gara, rendevano quantomeno inopportuna la prosecuzione della gara medesima e che, pertanto, l'abbandono della stessa può essere configurato, a parere di questa Corte, come grave causa di forza maggiore di cui all'art. 16, c. 3, R.G.C., richiamato in sentenza, e non certo come ingiustificato abbandono di cui all'art. 11, lett. c, Regolamento di Gioco;

P.Q.M.

Accoglie integralmente il ricorso de quo e per gli effetti revoca l'eliminazione dalla competizione in epigrafe, la perdita della tassa d'iscrizione e l'esclusione da qualsiasi attività nel corso della stagione sportiva.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI